



COMUNE DI PALAIA
Provincia di Pisa

COPIA

N. 11

CONSIGLIO COMUNALE REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

Adunanza del di 20/03/2008

**OGGETTO : PROGRAMMAZIONE DEI REQUISITI PER GLI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. APPROVAZIONE**

L'anno duemilaotto, il di venti, del mese di Marzo alle ore 18:00, nella Sala Consigliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in Seduta Ordinaria di Prima Convocazione, dietro invito diramato dal Sindaco in data 13/03/2008, prot. n. 2346, notificato a tutti i Consiglieri nei modi e termini di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco, Sig. FALCHI ALBERTO

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 12 e assenti sebbene invitati n. 5

FALCHI ALBERTO	P	CORTOPASSI GIANPAOLA	P
LATINI GABRIELE	P	BONISTALLI ALVARO	P
TOMBA GIORGIO	A	TADDEI RICCARDO	P
GALARDI FABIO	P	SARTINI SAURO	P
SOLDANI MONICA	P	PIZZI PIERO	A
PAPERINI MICHELA	A	BATTAGLINI ALBERTO GIUSEPPE	P
LAZZERESCHI GIANFRANCO	A	FILIDEI FABIO	P
GIUSTI TAMARA	P	BRUSCHI SERGIO	A
TADDEI ROBERTO	P		

Assiste il Segretario Com.le, Dr. SALVINI MAURIZIO, incaricato della redazione del seguente verbale.

Riscontrato legale il numero degli intervenuti, il Presidente FALCHI ALBERTO, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge Regionale 7 febbraio 2005, n. 28 recante il "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti" come da ultimo modificata dalla Legge Regionale 5 giugno 2007, n. 34 "Modifiche alla Legge Regionale 07 febbraio 2005, n. 28";

Visto in particolare il Titolo I Capo VI – *Somministrazione di alimenti e bevande*, della L.R. 28/2005 e l'art. 42 bis il quale prevede che "Il comune, previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, definisce i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli di cui all'articolo 44, anche in relazione alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, tenendo conto dei seguenti indirizzi:

- a) evoluzione del servizio da rendere al consumatore, con particolare attenzione all'adeguatezza della rete rispetto ad andamenti demografici, dinamiche dei consumi e flussi turistici;
- b) vocazione delle diverse aree territoriali;
- c) salvaguardia e qualificazione delle aree di interesse storico e culturale, recupero di aree o edifici di particolare interesse attraverso la presenza di qualificate attività di somministrazione;
- d) esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di cui al capo XIII.

2. I requisiti di cui al comma 1 possono riferirsi anche alla materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, all'impatto ambientale ed all'adesione a disciplinari di qualità, anche relativi alla qualificazione professionale degli esercenti.

3. Il comune, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della sostenibilità e qualità urbana ed attraverso un apposito provvedimento, approvato anche nell'ambito della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'articolo 58 della l.r. 1/2005, può stabilire una specifica destinazione d'uso funzionale di somministrazione per gli immobili, nonché limitazioni nelle variazioni di destinazione d'uso degli stessi e specifici divieti, vincoli e prescrizioni, anche al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio.

4. Il comune, ove riscontri che parti del proprio territorio, in relazione alla loro specificità, risultano carenti di servizio, può prevedere misure ed interventi volti a favorire ed incentivare l'insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alle aree montane e rurali";

Dato atto che lo Sportello Unico Attività Produttive del Consorzio Alta Valdera, di concerto con le Amministrazioni comunali, ha predisposto la stesura del documento di programmazione per la definizione dei requisiti per il rilascio di nuove autorizzazioni per esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed ha redatto il relativo regolamento;

Dato atto che, sempre tramite lo Sportello Unico Attività Produttive del Consorzio Alta Valdera, è stato convocato, con nota del 23 novembre 2007 prot. 9294 apposito incontro di concertazione con le organizzazioni e le associazioni previste dalla L.R. 28/2005 al fine di illustrare i risultati del lavoro effettuato al quale nessuna associazione ha partecipato;

Considerato che la proposta di cui al presente atto è stata sottoposta, con nota del 04/12/2007 prot. 9674 alle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, degli editori e dei distributori le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative e più precisamente: Confesercenti, ASCOM-Confcommercio, CGIL - Settore Commercio, CISL-Settore Commercio, UIL-Settore Commercio, Federconsumatori, Lega Consumatori ed Adiconsum;

Dato atto che in merito alla suddetta richiesta le suddette associazioni non hanno espresso parere nel tempo assegnatogli, considerando ciò come parere favorevole, tranne la Confesercenti che ha espresso parere contrario;

Acquisito il parere espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2007 allegato alla presente deliberazione con valore integrante;

Dato atto che il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, pertanto non necessita parere di regolarità contabile;

Con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA

Di approvare il documento concernente la programmazione per la definizione dei requisiti degli Esercizi di Somministrazione Alimenti e Bevande secondo il testo allegato al presente atto sotto il numero 1) per costituirne parte integrante e sostanziale.

**PROGRAMMAZIONE DEI REQUISITI
DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE
COMUNE DI PALAIA**

1 - Quadro Normativo

Con la L. R. 07 febbraio 2005 n. 28 "Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti" la Regione Toscana ha introdotto nuove disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande, comportando la disapplicazione della L. 287/1991 in Toscana. A differenza delle disposizioni relative al commercio in sede fissa, su aree pubbliche, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti che si applicheranno dalla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 3 della Legge, le disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande si applicano infatti fin dalla data di entrata in vigore della Legge stessa.

Secondo la nuova normativa viene meno la distinzione, prevista dalla L. n. 287/1991, tra pubblici esercizi con licenza di tipologia A,B,C,D: gli esercizi di somministrazione sono costituiti da un'unica tipologia denominata "esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande"; tali esercizi possono somministrare anche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

La nuova normativa disponeva che l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande fossero effettuati in conformità agli atti di programmazione comunale i quali, a loro volta, dovevano essere redatti in conformità a delle direttive regionali e dovevano basarsi su criteri che si sostanziano in parametri di riferimento numerici, anche relativi alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, oppure dovevano basarsi su elementi qualitativi o caratteristiche compatibili con l'esperibilità di un bando pubblico.

La Regione aveva emanato le direttive previste dalla L.R. n. 28/2005, con la deliberazione del C.R. n. 57 del 20/06/2006 che però sono state superate dalla successiva normativa, sia nazionale che regionale.

Il D.L. 04 luglio 2006 n. 223 (Decreto Bersani), convertito con Legge 04 agosto 2006 n. 248 all'art 3 "Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale" prevede infatti che "ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto dei prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, comma secondo lettere e) ed m) della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:

- a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l'esercizio di attività commerciali, *fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande*;
- b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
- c) le limitazioni quantitative all'assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, *fatta salva la distinzione tra settore e non alimentare*;
- d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale *sub regionale* [...]

Con la Legge Regionale 05 Giugno 2007 n. 34, quindi, la Regione Toscana, recependo le direttive generali del "Decreto Bersani" in modo da garantire pienamente la libertà di concorrenza nel commercio anche nella nostra regione, ha apportato delle modifiche alla L.R. 28/2005. Relativamente agli Esercizi di Somministrazione è stato aggiunto l'*art.42-bis* che recita:

"Requisiti degli Esercizi di Somministrazione Alimenti e Bevande"

1. Il comune, previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione, definisce i requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, compresi quelli di cui all'articolo 44, anche in relazione alle specificità delle diverse parti del territorio comunale, tenendo conto dei seguenti indirizzi:
 - a) evoluzione del servizio da rendere al consumatore, con particolare attenzione all'adeguatezza della rete rispetto ad andamenti demografici, dinamiche dei consumi e flussi turistici;
 - b) vocazione delle diverse aree territoriali;
 - c) salvaguardia e qualificazione delle aree di interesse storico e culturale, recupero di aree o edifici di particolare interesse attraverso la presenza di qualificate attività di somministrazione;
 - d) esistenza di progetti di qualificazione e valorizzazione dei luoghi del commercio di cui al capo XIII.
2. I requisiti di cui al comma 1 possono riferirsi anche alla materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, all'impatto ambientale ed all'adesione a disciplinari di qualità, anche relativi alla qualificazione professionale degli esercenti.
3. Il comune, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della sostenibilità e qualità urbana ed attraverso un apposito provvedimento, approvato anche nell'ambito della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'articolo 58 della l.r. 1/2005, può stabilire una specifica destinazione d'uso funzionale di somministrazione per gli immobili, nonché limitazioni nelle variazioni di destinazione d'uso degli stessi e specifici divieti, vincoli e prescrizioni, anche al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio.
4. Il comune, ove riscontri che parti del proprio territorio, in relazione alla loro specificità, risultano carenti di servizio, può prevedere misure ed interventi volti a favorire ed incentivare l'insediamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo alle aree montane e rurali.

Nell'Allegato A al presente documento sono pertanto individuati i requisiti per l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione del Comune di Palaia.

Esenzioni

La L.R. n. 28/2005, all'art. 48 così come modificato dalla L.R. 34/2007, prevede che determinate attività di somministrazione di alimenti e bevande non sono soggette al possesso dei requisiti comunali. Queste sono quelle esercitate:

- a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte. L'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno tre quarti della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, come definite dal *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* (Nuovo codice della strada) da ultimo modificato dal *decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151*, e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;
- c) negli empori polifunzionali di cui all'articolo 20 della L.R. n. 28/2005;
- d) nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all'articolo 2 del *decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235* (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati);
- e) nelle mense aziendali, come definite all'articolo 41, comma 1, lettera e) della L.R. n. 28/2005 e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
- f) al domicilio del consumatore;
- g) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.

2 - Situazione Attuale

Al 31 dicembre 2007 sono presenti nel Comune di Palaia 22 esercizi di somministrazione così dislocati:

Palaia Capoluogo:

Nel capoluogo sono attualmente presenti 5 Bar (ex tipologia B) di cui 2 anche Ristorante (ex tipologia A), 1 esercizio che svolge attività di Pub e Ristorante (ex tipologia A e D). 1 Esercizio (presso Giardino del Borgo) non è ancora attivato.

Villa Saletta:

Nella frazione di Villa Saletta è attualmente presente 1 Bar (ex tipologia B)

Colleoli: Nella frazione di Colleoli sono attualmente presenti 3 Bar (ex tipologia B) di cui 2 svolgono anche attività di Ristorante (ex tipologia A) ed 1 Pizzeria (ex tipologia A)

S. Gervasio:

Nella frazione di S.Gervasio è attualmente presente 1 Ristorante (ex tipologia A)

Forcoli:

Nella frazione di Forcoli sono attualmente presenti 4 Bar (ex tipologia B) di cui 1 anche Tavola Calda (ex tipologia A) e 2 esercizi che svolgono esclusivamente attività di Pizzeria/Ristorante (ex tipologia A).

Montanelli:

Nella frazione di Montanelli è attualmente presente 1 Bar (ex tipologia B) che svolge anche attività di tavola Calda (ex tipologia A)

Montefoscoli:

Nella frazione di Montefoscoli è attualmente presente 1 Bar (ex tipologia B)

Chiecinella:

Nella frazione di Chiecinella è attualmente presente 1 Bar (ex tipologia B) che svolge anche attività di Ristorante (ex tipologia A)

Il Comune di Palaia, che conta 4.503 (al 31.12.2006) abitanti ed un territorio di 74 mq., presenta quindi una densità di esercizi pari a 0,3 esercizi per Km² e 4,8 per 1.000 abitanti, al di sotto della media della Provincia di Pisa nel primo caso e al di sopra nel secondo (rispettivamente 0,7 e 4,2¹).

Data la sua posizione, il Comune è caratterizzato anche da un notevole afflusso turistico con, al dicembre 2006, 32 strutture ricettive e 32.661 presenze (+ 5,2% rispetto al 2005²).

Le frazioni di Forcoli, Baccanella e Montanelli, data la presenza di molte attività artigianali e commerciali, è caratterizzato anche da un discreto pendolarismo giornaliero.

3 - Zonizzazione

Ai fini dei presenti criteri il territorio comunale è così definito:

- Zona Unica

4 - Programmazione comunale

1. Ai fini dell'avvio di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a programmazione comunale l'Amministrazione prevede l'adozione di criteri di qualità secondo le disposizioni di seguito riportate:

- a) gli interessati devono presentare dichiarazione di inizio di attività autocertificando il possesso dei requisiti ed attestando il possesso del punteggio minimo di accesso di cui all' Allegato A del presente atto;
- b) possono iniziare l'attività immediatamente dalla data di presentazione della dichiarazione, ferme restando le ulteriori procedure previste dalla normativa di settore (disposizioni previste dal D.P.G.R. 40/R/2006 e dal Reg. CE 852/2004);

¹ Dati Simurg per Regione Toscana – Unioncamere (Osservatorio del Commercio) 2005

² Dati Provincia di Pisa – Ufficio Statistica

- c) devono garantire in ogni momento il rispetto del punteggio minimo di accesso di cui all' Allegato A del presente atto;
- d) i requisiti di cui all' Allegato A devono essere mantenuti anche in caso di subingresso e di ogni altra variazione diversa dalla cessazione e comunque per tutta la durata dello svolgimento dell'attività.

2. Gli interessati devono comunque essere in possesso dei requisiti di esercizio dell'attività previsti dalla legge regionale n. 28/2005, e il locale di esercizio deve essere conforme dal punto di vista igienico-sanitario, urbanistico, edilizio, di sicurezza e di destinazione d'uso.

3. Relativamente alle attività in esercizio alla data di entrata in vigore del presente atto, l'obbligo del rispetto dei punteggi minimi non si applica nei seguenti casi:

- a) subingresso senza modifiche significative dei locali;
- b) variazioni non significative dei locali e/o delle attrezzature.

4. Per quanto previsto nella presente parte, per variazioni significative si intendono le variazioni che siano rilevanti ai sensi e per gli effetti del Reg. CE 852/2004.

5 - Decadenza speciale

1. Nel caso in cui, nell'esercizio dell'attività, si verifichi il venir meno dei requisiti qualitativi che danno luogo al punteggio minimo di cui all' Allegato A del presente atto l'Amministrazione procede:

- a) a comunicare l'avvio del procedimento diretto alla pronuncia di decadenza assegnando all'interessato un termine non inferiore a 15 e non superiore a 90 giorni per l'adeguamento;
- b) a pronunciare la decadenza in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato;

2. Si applicano comunque le ipotesi di decadenza e chiusura di attività previste dalla L.R. 28/2005.

3. Ai fini della verifica dei requisiti, oltre agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo, l'Amministrazione richiederà la presentazione, anche con periodicità predefinita, di dichiarazioni, certificazioni, copia di documenti anche di carattere fiscale.

6 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla disciplina della legge regionale 28/2005 e successivi provvedimenti regionali in materia

**CRITERI DI QUALITÀ E RELATIVI PUNTEGGI
PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
COMUNE DI PALAIA**

N.	Criteri oggettivi	Punteggio
1	Superficie di somministrazione di almeno 30 mq.	10
2	Prossimità di un parcheggio pubblico con la potenzialità di almeno cinque posti auto entro la distanza di m. 100 <i>(La misurazione della distanza si effettua in metri lineari misurati sulla via pubblica percorribile)</i>	5
3	Disponibilità di parcheggi su area di proprietà privata adiacente o distante dal pubblico esercizio non più di 50 mt. <i>(La misurazione della distanza si effettua in metri lineari misurati sulla via pubblica percorribile)</i> <i>Punteggio assegnato per ogni posto auto fino ad un massimo di 10</i>	2
4	Disponibilità di area privata esterna antistante il locale per la somministrazione	5
5	Aria condizionata nel locale di somministrazione	4
6	Locali distinti per fumatori e non fumatori	1
7	Riqualificazione degli edifici esistenti	3
8	Dotazione di impianti e strumentazioni a risparmio energetico (elettrodomestici, illuminazione,...) o utilizzo di energie rinnovabili (da certificare tramite presentazione di apposita relazione tecnica)	2

Il possesso dei requisiti oggettivi va certificato tramite presentazione di apposita relazione vidimata da tecnico abilitato

N.	Altri criteri	Punteggio
1	Pubblicizzazione delle iniziative dell'Amministrazione Comunale e/o del Parco Alta Valdera e/o della Valdera Associata tramite la diffusione di informazioni di interesse per la collettività mediante apposite strutture presenti nel locale (bacheche, contenitori per depliant e materiale illustrativo, ecc.) e/o vendita di materiale illustrativo della realtà della Valdera	2
2	Disponibilità di almeno 6 vini prodotti nell'area dell'Alta Valdera	3
3	Imprenditoria giovanile (età inferiore a 35 anni del titolare nelle imprese individuali o familiari o del legale rappresentante in tutte le società, nonché della maggioranza dei soci per le s.n.c., della maggioranza dei soci accomandatari per le s.a.s., della maggioranza dei componenti del C.d.A. e dei possessori della maggioranza del capitale sociale per le società di capitali, della maggioranza dei componenti del C.d.A. e della maggioranza dei soci per le soc.cooperative)	2
4	Imprenditoria femminile (sesso femminile del titolare nelle imprese individuali o familiari o del legale rappresentante in tutte le società, nonché della maggioranza dei soci per le s.n.c., della maggioranza dei soci accomandatari per le s.a.s., della maggioranza dei componenti del C.d.A. e dei possessori della maggioranza del capitale sociale per le società di capitali, della maggioranza dei componenti del C.d.A. e della maggioranza dei soci per le soc.cooperative)	2

PUNTEGGIO MINIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA INIZIO ATTIVITA':

La dimostrazione del possesso dei requisiti di qualità minimi fissati nelle tabelle di seguito riportate non sarà da solo sufficiente all'avviamento dell'attività.

E' infatti da considerare requisito indispensabile per l'avvio di un esercizio di somministrazione la disponibilità di locali già idonei sotto il profilo della destinazione d'uso al momento della richiesta (per disponibilità si intende la proprietà, il contratto di affitto o la dichiarazione del proprietario che i locali saranno ceduti al richiedente) ed ubicati in zona urbanisticamente compatibile.

Gli esercenti devono garantire in ogni momento il rispetto del punteggio minimo di accesso sulla base dei criteri sotto indicati. Il suddetto requisito deve essere mantenuto anche in caso di subingresso.

ZONIZZAZIONE PREVISTA	Criteri oggettivi	Altri criteri
<u>Zona Unica</u>	18	5

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 11 DEL 20/03/2008

OGGETTO : PROGRAMMAZIONE DEI REQUISITI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. APPROVAZIONE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica dell'atto : **FAVOREVOLE**, per quanto di competenza.
(Parere espresso ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CASATI FAUSTO

Verbale fatto, letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to FALCHI ALBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SALVINI MAURIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. N. 267/2000, senza opposizioni né reclami.

Data iniziale 28/03/2008

Data terminale 12/04/2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SALVINI MAURIZIO

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Palaia, li 28 MAR. 2008



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. SALVINI MAURIZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che la presente deliberazione, regolarmente pubblicata, è divenuta esecutiva il giorno 07 APR. 2008, per il decorso dei termini stabiliti dal D. Lgs. n. 267/2000

Palaia, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. SALVINI MAURIZIO
